ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ VERSATA IN ECCESSO – ANNI 2023 E 2024

Franchigia di 2.000 euro – art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR – art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Spett.le
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale / Regionale di

Ufficio

Indirizzo PEC dell'Ufficio

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Codice fiscale		Nato/a a	
il		Residente a (prov.)	
Indirizzo e CAP		PEC / e-mail	
Telefono			

in qualità di

- ☐ diretto interessato
- ☐ legale rappresentante di (denominazione e codice fiscale):
- ☐ professionista delegato dal contribuente (delega allegata)

Società / contribuente rappresentato

PREMESSO CHE

1. l'art. 1, commi 126 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto all'art. 67, comma 1, lett. c-*sexies*), del TUIR i redditi diversi costituiti dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, *«non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta»*, soglia vigente per i periodi d'imposta 2023 e 2024;

2. per i periodi d'imposta indicati nel prospetto che segue, il/la sottoscritto/a ha dichiarato le plusvalenze da cripto-attività nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche e ha versato l'imposta sostitutiva del 26% sull'**intero** importo, compresi i primi 2.000 euro, conformandosi all'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023), secondo cui, superata la soglia, è imponibile l'intero ammontare;

3. il/la sottoscritto/a ritiene che i 2.000 euro costituiscano una **franchigia** e che l'imposta sia dovuta soltanto sulla parte eccedente: lo impongono la lettera della norma, che esclude dall'imposizione i proventi fino a quell'importo, la sua finalità di non tassare l'operatività di modesta entità e il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), che non tollera che un euro di plusvalenza in più faccia scattare l'imposta su 2.000 euro già esenti;

4. l'imposta versata in eccesso per ciascun periodo d'imposta è pari al 26% della parte di plusvalenza compresa nella franchigia, e quindi al massimo a 520 euro per anno;

5. la presente istanza è presentata entro 48 mesi dalla data dei versamenti, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Ulteriori motivi e riferimenti (facoltativo)

Prospetto di calcolo

Voce	Anno 2023	Anno 2024
A. Plusvalenze nette dichiarate nel quadro RT (€)		
B. Imposta sostitutiva dichiarata e versata (26% di A) (€)		
C. Imponibile al netto della franchigia (A – 2.000, se positivo) (€)		

D. Imposta dovuta (26% di C) (€)		
E. **Imposta da rimborsare (B – D)** (€)		

Versamenti eseguiti (modello F24)

Anno d'imposta	Data del versamento	Codice tributo	Importo versato (€)

CHIEDE

il rimborso dell'imposta sostitutiva sulle cripto-attività versata in eccesso, oltre agli interessi di legge, per i seguenti importi:

Periodo d'imposta 2023 (€) Periodo d'imposta 2024 (€)

Totale richiesto (€)

Il rimborso sarà accreditato sul conto corrente intestato al/alla sottoscritto/a e comunicato all'Agenzia delle Entrate con il servizio online dedicato o presso un ufficio. IBAN (per riferimento):

IBAN

Il/La sottoscritto/a si riserva, in caso di diniego espresso o di silenzio-rifiuto decorsi 90 giorni dalla presentazione, di proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Elezione di domicilio per le comunicazioni

- ☐ presso la residenza indicata sopra
- ☐ presso lo studio del professionista delegato, all'indirizzo / PEC:

Indirizzo / PEC

Allegati

- ☐ copia del documento d'identità del/della sottoscritto/a
- ☐ modelli Redditi PF 2024 (anno d'imposta 2023) e 2025 (anno d'imposta 2024), quadro RT, con ricevute di presentazione
- ☐ modelli F24 quietanzati relativi ai versamenti indicati
- ☐ prospetto di calcolo delle plusvalenze da cripto-attività
- ☐ delega / procura al professionista
- ☐ altro:

Altro

Luogo e data Firma

Come si presenta. L'istanza va presentata alla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale: via PEC, con raccomandata A/R, a mano oppure dall'area riservata del sito dell'Agenzia (servizio «Consegna documenti e istanze»). Il termine è di 48 mesi dal versamento: per il 2023 decorre dal saldo pagato nel 2024, per il 2024 dal saldo pagato nel 2025. L'Agenzia delle Entrate ha finora sostenuto la tesi contraria (circ. 30/E/2023): l'istanza può portare a un contenzioso.